



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

COMANDO POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n 40 del 3 Maggio 2011

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Art. 3 - Titoli autorizzativi

CAPO II - ACQUE E SUOLO PUBBLICI

Art. 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque

Art. 5 - Occupazione di suolo pubblico

Art. 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Art. 7 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Art. 8 - Installazione di tende solari

Art. 9 - Installazione di vetrine

Art. 10 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Art. 11 - Commercio su aree pubbliche

Art. 12 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Art. 13 - Installazioni di chioschi ed edicole

Art. 14 - Divieto di giochi su suolo pubblico

Art. 15 - Collocamento e manutenzione di condutture

CAPO III - PULIZIA, DECORO E MORALITA' NEI CENTRI ABITATI

Art. 16 - Disposizioni di carattere generale

Art. 17 - Obblighi di concessionari di aree pubbliche ed esercenti attività artigianali

Art. 18 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Art. 19 - Sgombero della neve

Art. 20 - Lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

Art. 21 - Getto di opuscoli o foglietti e attività di volantinaggio

Art. 22 - Terreni confinanti con suolo pubblico e terreni non edificati

Art. 23 - Manutenzione degli edifici e pertinenze

Art. 24 - Indicazione dei dati degli amministratori o dei referenti condominiali

Art. 25 - Ornamento esterno di fabbricati

Art. 26 - Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni

Art. 27 - Scuotimento di panni e tappeti

Art. 28 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Art. 29 - Monumenti, targhe o lapidi commemorative

Art. 30 - Patrimonio pubblico e/o privato e arredo urbano

Art. 31 - Vasche, fontane e gabinetti pubblici

Art. 32. - Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similari

- Art. 33 - Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento
- Art. 34 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art. 35 - Prevenzione di atti di vandalismo, disturbo della quiete ed all'ordine pubblico
- Art. 36 - Comportamenti nell'uso di automezzi e motocicli

CAPO IV - QUIETE E SALUTE PUBBLICA

- Art. 37 - Inquinamento acustico
- Art. 38 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art. 39 - Rumori nei locali pubblici e privati e nelle pubbliche strade ed aree private
- Art. 40 - Uso di strumenti sonori o rumorosi
- Art. 41 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
- Art. 42 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Art. 43 - Schiamazzi e grida sulle pubbliche vie
- Art. 44 - Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art. 45 - Stazionamento di roulotte, caravan, e utilizzo di tende
- Art. 46 - Divieto di vendita, somministrazione, detenzione di bevande alcoliche
- Art. 47 - Divieto di utilizzo di mezzi in grado di impedire l'identificazione delle persone

CAPO V - SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 48 - Impianti di illuminazione - inquinamento luminoso
- Art. 49 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 50 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 51 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 52 - Accatastamento di legna od altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 53 - Accensione di fuochi o falò in cortili di privata abitazione e cantieri edili
- Art. 54 - Accensione di fuochi d'artificio, razzi , oggetti esplosivi
- Art. 55 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 56 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 57 - Segnalazione e riparazioni in occasione di lavori edili
- Art. 58 - Materiale di demolizione
- Art. 59 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 60 - Ripari a pozzi, cisterne e simili

CAPO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 61 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali
- Art. 62 - Detenzione di cani
- Art. 63 - Mantenimento dei cani
- Art. 64- Detenzione di gatti
- Art. 65 - Protezione della fauna selvatica
- Art. 66 - Esposizione di animali
- Art. 67 - Spettacoli vietati
- Art. 68 - Premi e vincite
- Art. 69 - Utilizzo di animali
- Art. 70 - Vendita di animali
- Art. 71 - Pratiche vietate
- Art. 72 - Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Art. 73 - Animali liberi
- Art. 74 - Animali pericolosi

CAPO VII - ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITA' COMMERCIALI IN FORMA FISSA ED ITINERANTE

- Art. 75 - Attività commerciali
- Art. 76 - Commercio in forma itinerante
- Art. 77 - Pubblici esercizi
- Art. 78 - Insegne e informazioni commerciali
- Art. 79 - Diffusione di musica nei pubblici esercizi

- Art. 80 - Vigilanza su pertinenze ed aree esterne agli esercizi commerciali
- Art. 81 - Orari degli esercizi
- Art. 82 - Attrezzature
- Art. 83 - Attività di vendita
- Art. 84 - Vettrine espositive
- Art. 85 - Obblighi per i titolari di attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi
- Art. 86 - Limitazione all'apertura di esercizi commerciali per la vendita di prodotti per soli adulti
- Art. 87- Sala Giochi
- Art. 88 - Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico
- Art. 89 - Prescrizioni
- Art. 90 - Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 91 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 92 - Suonatori ambulanti e cantanti

CAPO IX - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 93 - Cortei funebri
- Art. 94 - Processioni e manifestazioni

CAPO X - SANZIONI

- Art. 95 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 96 – Sanzioni Amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie (vedi tabelle allegate).
- Art. 97 - Obbligo di compiere o cessare un'attività, rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
- Art. 98 - Sequestro e confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che costituiscono il provento dell'attività illecita
- Art. 99 - Sospensione dei titoli autorizzativi

CAPO XI - ENTRATA IN VIGORE

- Art. 100 - Entrata in vigore ed abrogazioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la convivenza uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico ed ambientale.
2. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti, secondo il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche.
3. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperti al pubblico, nei luoghi dedicati alla memoria dei defunti, per le facciate e manufatti esterni d'edifici la cui stabilità e decoro necessitano di protezione, per gli impianti in genere d'uso comune, per le aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragione di sicurezza pubblica e di tutela del decoro urbano e dell'ambiente, nei confronti d'attività private aventi rilevanza pubblica, nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico.
4. Quando nel presente regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.
5. Il Sindaco ed i Dirigenti dei Servizi, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. All'attività di polizia locale sovrintende il Sindaco o il Vicesindaco.
2. I controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, dai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o dal personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, l'informazione finalizzata all'ottemperanza delle norme e l'attività di prevenzione.

Art. 3 - Titoli autorizzativi

1. I titoli autorizzativi, comunque denominati (autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, ecc.) previsti dal presente Regolamento, saranno rilasciati od accordati, ove consentito, per iscritto a seguito di istanza inoltrata ai settori competenti tramite il servizio protocollo generale del Comune, contenente tutte le indicazioni e le informazioni richieste dal settore competente. Nei soli casi in cui è ammesso dalla normativa vigente, in alternativa all'istanza potrà essere presentata Dichiarazione di Inizio Attività od equivalente, secondo i modelli prescritti dalle disposizioni di settore. L'attività eventualmente posta in essere prima del decorso del termine di efficacia della Dichiarazione verrà sanzionata in quanto priva di abilitazione.
2. I titoli autorizzativi, comunque denominati (autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, ecc.)

previsti dal presente Regolamento, saranno rilasciati od accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) salvi i diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, con giustificato motivo i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospendendo in qualsiasi momento nel caso di abuso.

CAPO II -ACQUE E SUOLO PUBBLICI

Art. 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227), dal testo unico ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive integrazioni e modifiche, dalle particolari e specifiche norme legislative in materia di tutela ambientale

2. La Polizia Locale svolge compiti di vigilanza sulla osservanza di tutte le misure igienico- sanitarie dettate in materia di salute pubblica e di tutela ambientale, in collaborazione con l'Agenzia Regionale A.R.P.A., con la A.S.L. e con gli Uffici Tecnici comunali.

Art. 5 - Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.
2. E' proibita qualunque alterazione od occupazione d'aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti, senza il permesso scritto dei competenti uffici comunali. Le turbative ed abusive occupazioni del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore. In caso d'inadempienza da parte di quest'ultimo saranno rimosse con ordinanza del Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.
3. Le spese relative alla rimozione saranno a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.
4. L'occupazione del suolo pubblico può essere negata per motivi di sicurezza, qualora il Sindaco ravvisi condizioni di pericolo per la incolumità pubblica.

Art. 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per operazioni di carico e scarico è concessa a condizione che le merci vengano caricate e scaricate senza lasciarle sul suolo pubblico.
2. Per scaricare sulla pubblica via occorre il permesso dell'Autorità Comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione e della conservazione della pavimentazione stradale.
3. Le operazioni, di cui trattasi, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
4. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
5. In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. E vietata la occupazione di aree pubbliche senza preventiva autorizzazione.
2. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con espositori per pubblicazioni, tavoli, sedie, piante ornamentali o altro può essere concessa davanti ai negozi e agli esercizi pubblici soltanto a favore di gestori degli stessi negozi ed esercizi pubblici e durante le ore in cui questi sono aperti salvo diverse limitazioni che verranno direttamente riportate sull'autorizzazione, e previo pagamento del canone COSAP ove dovuta.
3. L'autorizzazione può prevedere la facoltà di mantenimento in loco degli oggetti di cui al precedente comma

anche oltre l'orario di apertura dei relativi negozi ed esercizi pubblici. In difetto gli stessi, durante i periodi di chiusura, dovranno essere riposti dall'esercente all'interno dei negozi, dei locali utilizzati dagli esercizi pubblici o di altro luogo chiuso non accessibile liberamente dall'esterno preposto alla loro custodia.

4. Nella concessione, revocabile in qualsiasi momento in presenza di motivate e sopravvenute esigenze, sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
5. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
6. Il Dirigente dell'Ufficio Commercio, acquisito il parere del Comando Polizia Locale, può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
7. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
8. Il Dirigente Polizia Locale è competente per il rilascio delle concessioni per il posizionamento di espositori per pubblicazioni.

Art. 8 - Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto del Regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la relativa autorizzazione potrà essere rilasciata dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata a seguito di conforme parere del Comando di Polizia Locale, nel caso di oggetto su sede stradale. L'autorizzazione è condizionata al fatto che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ed un'altezza dal piano non inferiore a m. 2,50. Nel caso di oggetto diretto sulla sede stradale, la determinazione delle diverse misure di oggetto e sporgenza verrà stabilita, caso per caso, su conforme parere del Comando di Polizia Locale.
2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.
3. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
4. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.
5. Le misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 9 - Installazione di vetrine

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata alla autorizzazione del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.
2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine ed altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

Art. 10 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. L'autorizzazione per le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, è rilasciata con le stesse modalità del precedente art. 7, previo pagamento del canone OSAP, qualora non vi ostino motivi di carattere igienico sanitario e non venga arrecato intralcio al transito dei pedoni.

Art. 11 - Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D. Lgs. 114/1998, dalle Leggi regionali ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità previste dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
2. I titolari di concessione per il commercio su aree pubbliche del mercato settimanale devono occupare l'esatta

superficie risultante dall'atto concessorio. Non è ammesso alcun ampliamento arbitrario, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento e dal vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

Art. 12 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Per il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico si applicano le disposizioni del T.U.L.P.S. (Testi Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931), del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940), come modificate dal D.P.R. n. 311 del 28.5.2001 e del Regolamento Comunale di Polizia amministrativa.
2. La competenza al rilascio delle licenze previste è del Dirigente della Polizia amministrativa, sentito il parere degli uffici competenti.

Art. 13 - Installazioni di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce è rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio, fatti salvi i successivi adempimenti di carattere urbanistico-edilizio e commerciale, e non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicolo e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale. 2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il commercio su aree pubbliche.

Art. 14 - Divieto di giochi su suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico non all'uso deputato è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità, per la quiete ed il riposo delle persone, per il decoro urbano ed intralcio alla circolazione.
2. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
3. E', altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo

Art. 15 - Collocamento e manutenzione di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture di acqua, fognatura, dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dagli organi competenti, che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Dirigente dell'Ufficio di Polizia Locale, di concerto con il Dirigente del Servizio Tecnico, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone sulla occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Qualora per esigenze di viabilità, si renda necessario rimuovere, modificare o spostare gli impianti indicati nel comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), la relativa spesa è a carico del concessionario ed i relativi lavori devono essere eseguiti, entro i termini prescritti, dal proprietario della strada, addebitando le spese sostenute. In caso di ritardo, il concessionario è tenuto a risarcire i danni derivanti dal ritardo ed a corrispondere le eventuali spese fissate dell'ente stesso.
4. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione suolo e degli edifici pubblici.
5. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i danni

cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto che in seguito. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

6. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presenteranno più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
7. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti. A tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.
8. I concessionari sono responsabili anche nei confronti di terzi, nel caso si dovessero verificare danni a persone e/o cose, a causa delle installazioni eseguite.

CAPO III - PULIZIA, DECORO E MORALITA' NEI CENTRI ABITATI

Art. 16 - Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche a luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

Art. 17 - Obblighi di concessionari di aree pubbliche ed esercenti attività artigianali.

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo e agli avventori degli stessi esercizi, di gettare, sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
2. I gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e di collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta e posacenere provvedendo al loro svuotamento. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.
3. Nel caso di aree concesse in gestione ai privati, gli obblighi relativi alla pulizia sono a carico del concessionario.
4. I titolari di attività che effettuano somministrazione di alimenti da asporto quali pizzerie, piadinerie, kebaberie e gelaterie sono tenuti alla costante pulizia delle aree circostanti le stesse e alla collocazione di idonei contenitori per la raccolta di residui di alimenti, scarti, imballaggi e contenitori.

Art. 18 - Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di materiale di facile dispersione deve essere effettuato su veicolo atto al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che gli stessi non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
3. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per il comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 19 - Sgombero della neve

1. Indipendentemente da quanto viene eseguito a cura e spese del Comune, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ciascun giorno, dopo la caduta della neve, allo scopo di ristabilire la libera circolazione, ogni proprietario o

- inquilino è tenuto ad effettuare lo sgombero, lungo il fronte della propria casa o giardino, per una larghezza di almeno m. 1,5 se verso strada o piazza e per tutta la larghezza del marciapiede.
2. Ogni proprietario o inquilino è pure tenuto, ogni mattina, a rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
 3. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata, e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
 4. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale agli esercenti di negozi, di attività artigianali, di bar, ai titolari di uffici commerciali e ai responsabili delle filiali degli istituti di credito esistenti al piano terreno.

Art. 20 - Lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio delle vetture, autovetture, motociclette, carri e simili.
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 21 - Getto di opuscoli o foglietti e attività di volantinaggio

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, come pure il posizionamento di volantini sotto il tergicristallo delle autovetture in sosta.
2. E' vietata, altresì, ogni forma di volantinaggio, di raccolta fondi o di distribuzione di materiale pubblicitario, fuori dalle scuole di ogni ordine e grado, dai cimiteri, dall'ospedale cittadino, dalle case di riposo salvo specifica autorizzazione del Sindaco.
3. Per l'attività di volantinaggio commerciale si richiamano le disposizioni del vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e diritti sulle pubbliche affissioni. Per l'effettuazione dell'attività di volantinaggio, l'interessato dovrà rivolgersi preventivamente alla ditta concessionaria del servizio o, in mancanza, all'Ufficio Tributi del Comune e versare il relativo tributo.

Art. 22 - Terreni confinanti con suolo pubblico e terreni non edificati

1. I proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico e dei terreni anche non edificati, nonché i titolari di diritti reali o personali di godimento sui terreni stessi, hanno l'obbligo di mantenerli puliti da rifiuti, materiali di scarto e/o erbacce, sterpaglie, arbusti, siepi, ecc. , al fine di non recare pregiudizio al decoro del centro abitato ed in modo da non occultare la segnaletica stradale, non impedire la visibilità e non limitare la percorribilità di marciapiedi, banchine stradali e carreggiate.
2. Per motivi d'igiene, sicurezza pubblica e pubblico decoro l'Autorità comunale potrà ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e/o dell'altro materiale.
3. In caso di inottemperanza alle predette prescrizioni i necessari interventi di ripristino, smaltimento e pulizia potranno essere eseguiti d'ufficio dalla amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico degli obbligati, senza pregiudizio per l'azione penale qualora, per la natura o le caratteristiche dei rifiuti rimossi, si ravvisino condotte penalmente rilevanti.
4. L'Autorità comunale potrà, inoltre, disporre l'obbligo di recinzione della proprietà o della realizzazione di fossati al fine di renderla inaccessibile . E' comunque assolutamente vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti, fatta eccezione per le aree di proprietà pubblica che necessitano di particolari presidi di sicurezza e per le aree o installazioni militari.

Art. 23 - Manutenzione degli edifici e pertinenze.

1. Ogni edificio con le proprie pertinenze, come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, ed ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale, prevenendo il verificarsi di situazioni di pericolo per le persone, animali e/o cose.
2. I proprietari degli edifici devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, le scale ed ogni altra costruzione sottoposta alla pubblica vista. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

3. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale, nonché di provvedere alla pulizia periodica dei camini.
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
6. I proprietari sono tenuti all'installazione delle targhe di numerazione civica e sono altresì responsabili della conservazione e pulizia delle stesse. Uguali obblighi incombono sui proprietari d'insegne.
7. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio.
8. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, come pure a provveder al taglio delle siepi lungo le recinzioni a confine con il marciapiede ed allo scopo di consentire il regolare transito dei pedoni e dei veicoli.
9. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere particolari lavori ritenuti necessari, qualora il grave stato di abbandono e/o degrado degli edifici deturpi il decoro dei medesimi e dell'ambiente circostante. In caso di inottemperanza alle prescrizioni, le opere potranno essere eseguite d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico degli obbligati.

Art. 24 - Indicazione dei dati degli amministratori o dei referenti condominiali

1. Entro il 31 Dicembre 2011 all'ingresso oppure nell'androne, purché la stessa sia agevolmente leggibile dall'esterno, di ogni edificio condominiale, tale intendendosi ogni fabbricato composto da almeno quattro distinte unità abitative, dovrà essere affissa una targa riportante il nominativo dell'amministratore, la sede dello studio ed un recapito telefonico.
2. In assenza di un amministratore la targa dovrà riportare il nominativo ed il recapito telefonico del condomino a tal fine designato.
3. La apposizione della targa ha esclusive finalità di sicurezza pubblica allo scopo di agevolare, in caso di necessità, l'intervento delle forze di polizia, Vigili del fuoco, Protezione civile, soccorsi sanitari.
4. Entro il medesimo termine di cui al primo comma i dati anzidetti dovranno altresì essere comunicati a mezzo fax al nr. 0323/864272, via email al recapito comando.pm@comune.gravellonate.vb.it mediante comunicazione scritta inviata o consegnata presso il comando di Polizia Locale.
5. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni avanti indicate la amministrazione comunale si riserva di provvedere direttamente al montaggio delle targhe addebitando al condominio le spese di fornitura, posa in opera nonché quelle relative al reperimento dei relativi dati.

Art. 25 - Ornamento esterno di fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiore, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne cadute che possano causare danno a persone, animali e/o cose.
2. Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, é fatto obbligo di evitare la caduta di acqua o altro materiale sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti, adottando le idonee precauzioni del caso.
3. La pulizia della gabbie degli uccelli e l'abbeveramento di questi devono farsi in modo che i rifiuti, il mangime e l'acqua non si riversino sui balconi e davanzali sottostanti e sulla pubblica via.

Art. 26 - Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni

1. Il lavaggio della biancheria, dei panni e simili non é permessa fuori dei locali e recinti privati fatta eccezione per i lavatoi pubblici.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggianti prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 27 - Scuotimento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti ed altri oggetti simili.

Art. 28 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salvo le norme del Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e diritti sulle pubbliche affissioni, del nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, é subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto dell'arte e della storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizione ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti é vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di manoscritti, di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 29 - Monumenti, targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, é necessario ottenere l'autorizzazione del Sindaco e dell'Ufficio Tecnico, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesti nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 30 - Patrimonio pubblico e/o privato e arredo urbano

1. E' vietato danneggiare o imbrattare i beni appartenenti al patrimonio pubblico e/o privato e quelli facenti parte dell'arredo urbano. In particolare, é vietato:
 - a) Apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni manti stradali ed alle opere pertinenti della strada, ivi compresi i pali dell'illuminazione, cabine elettriche, pannelli fonoassorbenti e simili, scritti, segni o figure, come pure insudiciarli, macchiarli e tingerli, fatti salvi disegni, segni o figure espressamente autorizzati;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe recanti la denominazione delle vie, dei numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare, dalla loro collocazione originaria, le panchine, le rastrelliere, i cassonetti i dissuasori di sosta e di velocità e tutti gli elementi di arredo urbano in genere.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo di rimessa in pristino. A tal fine il Dirigente della Polizia Municipale disporrà la medesima a spese del trasgressore, ove identificabile. Se trattasi di beni appartenenti a privati é facoltà della amministrazione comunale disporre che il proprietario provveda alla cancellazione di scritti e disegni offensivi, in spregio alla comune decenza o particolarmente lesivi del decoro architettonico cittadino. In tale ipotesi é altresì facoltà della amministrazione comunale provvedere direttamente al ripristino stato a spese, ove identificato, dell'autore dei predetti scritti e disegni o, in difetto, del proprietario del manufatto sul quale gli stessi sono stati apposti.

Art. 31 - Vasche, fontane e gabinetti pubblici

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida, oltre che immergersi nelle stesse.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.

Art. 32. - Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similari

1. E' vietato importunare i pedoni ed i conducenti di veicoli con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e/o servizi, nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale o veicolare, soprattutto presso le intersezioni stradali, all'interno ed in prossimità della zona di mercato settimanale, nelle aree prospicienti la

stazione ferroviaria, gli ospedali e le case di cura, davanti od in prossimità dei luoghi di culto e dei cimiteri, davanti od in prossimità degli ingressi degli edifici commerciali, davanti od in prossimità di uffici pubblici, di istituti bancari e di istituti scolastici di ogni ordine e grado.

2. In particolar modo, é vietato:
 - a) praticare attività di accattonaggio con modalità minacciose, ostinate o insistenti, ovvero rendendo strumento minori, disabili, cuccioli lattanti o da svezzare, animali in evidente stato di denutrizione, maltrattamento o comunque sofferenti, allo scopo di stimolare l'offerta di denaro, suscitando sentimenti di compassione;
 - b) é vietato effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada;
 - c) svolgere attività di accattonaggio o di vendita di materiale di consumo alle auto in transito o in temporanea sosta negli incroci stradali;
 - d) raccogliere questue, fondi ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
3. Fatto salvo il potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (così come modificato dal D. L. 23.05.2008 n. 92, convertito in Legge 24.07.2008 n. 128), al fine della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, la violazione della presente disposizione regolamentare comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria .
4. E' fatta salva, sussistendone i presupposti, l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dalla normativa penale.

Art. 33 - Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento

1. Al fine di impedire turbativa alla circolazione stradale ed il verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, ed in considerazione del degrado urbano provocato dall'attività di prostituzione, è vietato:

- a) esercitare domanda di prestazioni sessuali a pagamento, condotta anche a bordo di veicoli, sulla pubblica strada ed in tutte le sue adiacenze che siano soggette a pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via;
- b) stazionare il veicolo anche al solo scopo di chiedere informazioni o allo scopo di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento con persone che praticano il meretricio;
- c) esercitare l'attività di prostituzione sulla strada pubblica indossando abbigliamento indecoroso, indecente o mostrando nudità.

2. Fatti, in ogni caso, salvi il potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (così come modificato dal D. L. 23.05.2008 n. 92, convertito in Legge 24.07.2008 n. 128), al fine della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, e l'applicazione delle specifiche disposizioni penali qualora ne sussistano i presupposti di legge, la violazione alla presente disposizione regolamentare comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla sanzione accessoria del sequestro cautelare e l'eventuale confisca amministrativa del denaro provento della attività illecita, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della Legge n. 689/1981.

Art. 34 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato arrampicarsi, sedersi e bivaccare sui monumenti e manufatti pubblici.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari al decoro ed alla moralità.
4. Fatta salva l'applicabilità delle norme speciali, è fatto divieto di lordare il suolo pubblico e/o soggetto ad uso pubblico. In particolare è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida, come oli di veicoli a motore, acidi, vernici, cartacce, residui alimentari, chewing-gum e mozziconi di sigarette.
5. E' vietato frequentare in stato di ubriachezza molesta luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico.
6. E' vietato abbandonare su muri, semafori, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, scritte, biglietti, striscioni manufatti e oggetti in genere tranne nei casi

- espressamente autorizzati.
7. E' vietato rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie, o da qualsiasi contenitore per la nettezza urbana, collocati sulla pubblica via.
 8. E' vietato abbandonare sul suolo pubblico qualsiasi tipo di rifiuto, bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari ecc..., al di fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana. All'atto della contestazione, il trasgressore è altresì tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico.
 9. E' vietato depositare sul suolo pubblico contenitori per la nettezza urbana o per la raccolta differenziata difformi da quelli prescritti dal concessionario del servizio di raccolta. I rifiuti contenuti in contenitori difformi, in quanto tali inadatti all'asporto da parte del concessionario del servizio di raccolta e smaltimento, saranno considerati "abbandonati" ad ogni effetto di legge e del presente regolamento. Il personale del servizio di raccolta, alla presenza di Agenti di Polizia Locale, e/o delle Guardie ecologiche volontarie debitamente autorizzate, potrà provvedere alla loro apertura ed all'identificazione dei trasgressori per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento o dai regolamenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
 10. E' vietato, nelle pubbliche vie e nelle piazze, soddisfare le naturali occorrenze al di fuori degli appositi servizi igienici.

Art. 35 - Prevenzione di atti di vandalismo, disturbo della quiete ed all'ordine pubblico

1. E' vietata la detenzione ed il trasporto di bombolette di vernice spray non biodegradabile se non giustificato da motivi professionali o per attività di bricolage presso la propria abitazione ovvero senza la sussistenza di valide ragioni inerenti alla diversa specifica destinazione.
2. Al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblico ed evitare che vengano imbrattati monumenti, vetrine, esercizi commerciali ed in genere locali pubblici ed aperti al pubblico, in occasione di manifestazioni relative al carnevale è vietato su tutto il territorio comunale l'uso di prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette schiuma da barba ecc.) con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray.
3. E' vietato bivaccare o raggrupparsi in spazi pubblici e presso edifici pubblici (piazze, cortili, parcheggi, scalinate, chiese, municipio, uffici postali, oratorio, scuole, ecc.), se non all'uopo deputati e/o preventivamente autorizzati ai sensi di legge e dei regolamenti comunali vigenti in materia, sia in orario diurno che notturno, se del fatto deriva pericolo di disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, intralcio alla circolazione, minaccia alla sicurezza o all'ordine pubblico;
4. E' vietato bivaccare o raggrupparsi in spazi aperti al pubblico anche presso edifici privati (cortili, accesso alle abitazioni, spazi comuni, ecc.), se non autorizzati dagli aventi titolo, se del fatto deriva pericolo di disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, intralcio alla circolazione, minaccia alla sicurezza o all'ordine pubblico.

Art. 36 - Comportamenti nell'uso di automezzi e motocicli.

1. E' vietato mantenere il livello sonoro delle apparecchiature di riproduzione musicale collocate sui veicoli ad un livello di volume in grado di arrecare disturbo agli astanti.
2. E' vietato produrre con una volontaria condotta di guida e senza che ciò sia conseguenza di manovre di emergenza, stridore di pneumatici durante la marcia o alla partenza del veicolo.
3. E' vietato gettare dalle autovetture o motocicli in sosta o in movimento mozziconi di sigarette, chewing-gum, o qualsiasi altro materiale in grado di insozzare le pubbliche vie.
4. E' vietato produrre emissioni sonore di forte intensità mediante manomissioni di parti di veicoli a motore.
5. E' disposto lo spegnimento dei motori dei veicoli in presenza delle seguenti situazioni:
 - in caso di sosta prolungata degli autobus negli spazi di fermata
 - durante le fasi di carico e scarico dei veicoli di trasporto delle merci, di cui al precedente articolo 6 ed in particolare nelle zone abitate
 - in caso di sosta prolungata di qualsiasi veicolo, ad esempio durante il transito di cortei funebri, di processioni e ai passaggi a livello.

CAPO IV - QUIETE E SALUTE PUBBLICA

Art. 37 - Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete, viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 38 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

1. Non è consentita l'attivazione delle industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Salva speciale autorizzazione dell'Autorità comunale è vietato esercitare attività che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del mattino .Sabato e festivi dalle 21.00 alle ore 10.00.
4. L'Autorità comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possano recare particolare molestia.
5. L'Ufficio ambiente del Settore lavori pubblici, su reclamo degli interessati ed avvalendosi delle strutture competenti, accerta la natura dei rumori ed adotta i necessari provvedimenti.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento locale d'igiene, nella parte che disciplina la materia.

Art. 39 - Rumori nei locali pubblici e privati e nelle pubbliche strade ed aree private

1. Nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano arrecare, comunque, disturbo ai vicini.
2. L'intensità del disturbo sarà accertata dall'organo preposto, a seguito di specifica segnalazione all'Ufficio competente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune.

Art. 40 - Uso di strumenti sonori o rumorosi

1. E' vietato ai privati cittadini ed alle aziende l'uso di sirene o di altri strumenti sonori, salvo che gli antifurti a condizione che siano opportunamente temporizzati al fine di evitare l'eccessivo disturbo della quiete pubblica.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione di emergenze e dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
3. In ogni caso l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbo al riposo od al lavoro dei cittadini.
4. L'utilizzo, a livello privato, di attrezzature che producono rumore, comprese motoseghe, decespugliatori, tagliaerba e simili, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.
5. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione.

Art. 41 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi dovranno essere fatti funzionare sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 42 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

1. Dalle ore 21.00 alle ore 8.00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 43 - Schiamazzi e grida sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte.

Art. 44 - Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi devono essere muniti di regolare autorizzazione comunale ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, potrà impartire e prescrivere tutte le condizioni del caso.
2. Fatta salva la applicazione delle norme del vigente regolamento di polizia amministrativa, per i pubblici esercizi, i locali di pubblico spettacolo ed i cinema, il Dirigente del servizio di Polizia amministrativa, prima del rilascio dell'autorizzazione ed anche in caso di subingresso, potrà richiedere al titolare dell'attività, oltre ai documenti di rito, anche la presentazione della seguente documentazione:
 - a) relazione previsione impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica (come definito dall'art. 2, comma 6 della legge n. 447/1995 e ss.mm.);
 - b) parere tecnico dell'ARPA, dipartimento di Como in merito alla valutazione di impatto acustico nell'ambiente esterno.

Art. 45 - Stazionamento di roulotte, caravan, e utilizzo di tende

1. Lo stazionamento di roulotte o caravan utilizzati o comunque con persone a bordo è vietata su tutto il territorio comunale pubblico fatta eccezione per le aree che fossero a tal fine individuate ed attrezzate dalla amministrazione comunale o quelle autorizzate per la attività di camping.

Art. 46 - Divieto di vendita, somministrazione, detenzione di bevande alcoliche

1. E' vietata la vendita per asporto e la somministrazione da parte dei pubblici esercizi di bevande alcoliche di qualunque gradazione al di fuori degli spazi nei quali l'attività viene esercitata od al di fuori delle aree pubbliche disponibili in concessione.
2. E' vietata la vendita e la somministrazione da parte dei pubblici esercizi e degli esercenti commerciali di bevande alcoliche di qualunque gradazione ai minori di 16 anni.
3. Per gli stessi minori è fatto divieto di detenere, cedere anche a titolo gratuito o consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione.
4. E' fatto divieto agli avventori ed agli utenti dei pubblici esercizi di consumare, al di fuori degli esercizi pubblici, bevande superalcoliche, alcoliche o similari tramite bottiglie e /o boccali di vetro e/o di materiali equipollenti;
5. E' prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare della bevanda ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 nonché l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 comma 3 della legge citata.

Art. 47 - Divieto di utilizzo di mezzi in grado di impedire l'identificazione delle persone

1. Fatta eccezione per le giornate di Carnevale e per gli eventi sportivi che necessitino di particolari attrezzature e/o indumenti o nel caso in cui il loro utilizzo sia disposto da norme del codice della strada o da norme di legge o sia reso necessario da attività di soccorso o per la prevenzione di infortuni è vietato in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale l'uso di mezzi di qualsiasi genere quali ad es. caschi protettivi, maschere o capi di vestiario in grado in qualunque modo di occultare parte del volto fino a non rendere identificabile i tratti somatici della persona.

CAPO V - SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 48- Impianti di illuminazione - inquinamento luminoso

1. E' Vietato installare o utilizzare sorgenti luminose con modalità tali da provocare l'abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti e che comunque in conseguenza di ciò possano costituire pericolo.
2. E' vietato, altresì, installare sorgenti luminose con modalità tali da recare disturbo al sonno del cittadino.
3. Le insegne a giorno, non dotate di luce propria, dovranno essere illuminate dall'alto verso il basso, con una inclinazione dei fasci luminosi non superiore a 30° rispetto alla verticale al terreno.

Art. 49 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

5. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere

nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione.

6. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

Art. 50 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili e materiali infiammabili, solidi, liquidi o gassosi, devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma i depositi e magazzini dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, fermo restando il possesso dei requisiti di legge.

Art. 51 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Fatta salva l'osservanza delle norme di pubblica sicurezza e della normativa per la prevenzione degli incendi, nelle case di abitazione, oltre che nei loro sotterranei e pertinenze, sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettati i limiti massimi previsti normativamente ovvero siano muniti di nullaosta rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
2. Le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed arretrate direttamente verso l'esterno.

Art. 52 - Accatastamento di legna od altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Autorità comunale riterrà di dover prescrivere.
2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 53 - Accensione di fuochi e falò in cortili di privata abitazione e cantieri edili

1. Nei cortili di aziende nonché nei cantieri edili situati nell'intero territorio comunale è vietato accendere falò e simili di ogni materiale, ivi compresi scarti di lavorazione e rifiuti domestici;
2. Nei cortili o pertinenze di private abitazioni è vietato accendere falò e simili di ogni materiale, salvo che degli scarti di giardinaggio ad una distanza inferiore a 100 metri dalle case, purché costantemente controllati ed in maniera tale da non arrecare disturbo, per odori e fumo, alle persone. Tale facoltà potrà essere limitata, sospesa o soggetta a prescrizioni da parte dell'Ufficio di Polizia Locale onde prevenire pericoli di incendio.

Art. 54 - Accensione di fuochi d'artificio, razzi, oggetti esplosivi

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lancio di razzi l'innalzarsi di aerostati con fiamme o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose è soggetta a specifica licenza rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. e del regolamento comunale di Polizia Amministrativa.
2. E' vietato sparare mortaretti in genere, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle piazze e nelle vie cittadine, fatta eccezione delle festività di Carnevale e Capodanno a condizione che gli stessi siano conformi alle vigenti normative e di libera vendita e che non diano luogo a situazioni di pericolo.

Art. 55 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.
3. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 56 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Fatto salvo la sussistenza di diversa convenzione in merito qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul

pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Ufficio Tecnico comunale.

2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 57 - Segnalazione e riparazioni in occasione di lavori edili

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento edilizio, nella strada adiacente dovranno essere collocati gli opportuni ripari e segnalazioni, per tutta la durata dei lavori sino all'ultimazione dei medesimi e anche durante la notte.
2. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito.
3. Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 58 - Materiale di demolizione

1. E' proibito collocare, gettare, disperdere sulla pubblica via o in luoghi aperti al pubblico, sia da ponteggi di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 59 - Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre prospicienti il suolo pubblico devono essere bene e solidamente assicurate.
2. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 60 - Ripari a pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

CAPO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 61 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso.
2. Il proprietario è tenuto a custodire gli animali con modalità tali da evitare che arrechino disturbo o molestia alle persone.
3. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue esigenze biologiche ed etologiche e alle sue necessità in funzione dell'età, della taglia e della razza della specie.
4. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione cibo e acqua fresca in quantità adeguata; gli alimenti devono essere adeguati alla specie e somministrati con frequenza regolare, salvo diversa prescrizione del medico veterinario.
5. Il proprietario o detentore controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali, gli ambienti in cui sono ospitati e le attrezzature ed elimina immediatamente eventuali cause che possono compromettere la salute e il benessere degli animali nonché i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali e prende adeguate misure di protezione.
6. Il proprietario o il detentore deve immediatamente consultare un medico veterinario in caso di animali malati, feriti o infestati di parassiti e sottoporre alle cure prescritte. Il proprietario o il detentore deve fornire agli animali un adeguato ricovero che li protegga dal freddo, dal caldo e dalle avverse condizioni atmosferiche.
7. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma deve esser garantito il normale ciclo luce/buio in relazione alle esigenze etologiche della specie.

8. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, tre volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.
9. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a due volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

Art. 62 - Detenzione di cani

1. Fatti salvi motivi di ordine sanitario, non c'è limitazione numerica alla detenzione di cani. Il proprietario di animali deve assicurargli le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.
2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve prevedere uno spazio di adeguate dimensioni, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
3. I cani legati devono potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso.
4. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
5. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un riparo coperto per almeno tre lati oltre il tetto e devono essere dotati di una cuccia di dimensioni adeguate alla mole dell'animale.
6. E' vietato esercitare pratiche di addestramento che esaltino l'aggressività nonché quelle che comportino l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.
7. E' vietato l'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche, fatto salvo i fischietti di addestramento.

Art. 63 - Mantenimento dei cani.

1. I cani, a tutela della incolumità pubblica, devono sempre essere condotti, salvo nelle aree loro espressamente destinate, al guinzaglio di una lunghezza non superiore a 1,5 metri. Il proprietario deve portare con sé la museruola che deve essere applicata in caso di necessità o su richiesta delle autorità competenti.
2. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. I proprietari sono responsabili civilmente che penalmente dei danni a persone, altri animali o cose ivi incluso il verde pubblico.
3. Nei luoghi e nei locali aperti al pubblico, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 62 ed nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 4.
4. I cani tenuti per la guardia devono essere custoditi in modo da garantire la sicurezza ed evitare rischi d'aggressione a persone o altri animali.
5. Nel caso sopraddetto, gli Agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi danno o disturbo alle persone o ad animali da cortile o da compagnia.
6. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato e affidato alle strutture di accoglienza canina. Sono a carico del proprietario tutte le spese di mantenimento, oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
7. Tutti i cani devono essere identificati con dispositivo elettronico (microchip) e contestualmente iscritti all'anagrafe canina secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
8. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
9. I proprietari di cani o i detentori devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi, le aiuole ed ogni altro spazio di uso pubblico.
10. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone diversamente abili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
11. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.

12. E' vietato trainare cani o altri animali al guinzaglio con qualsiasi veicolo motore.
13. Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui al DPR 8 febbraio 1954 n. 320 e ss.mm. (regolamento di polizia veterinaria).

Art. 64- Detenzione di gatti.

1. I gatti, ospitati in recinti e box, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie e durante il trasporto degli appositi trasportini.
2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli e altro materiale di arricchimento.
3. E' vietato tenere i gatti in gabbia e legati con catene, corde.

Art. 65 - Protezione della fauna selvatica.

1. Al di fuori dell'esercizio della caccia e della pesca nei limiti e nei termini previsti dalle vigenti norme e regolamenti su tutto il territorio comunale è fatto divieto di procurare danno, pericolo o molestie alla fauna selvatica, sia stanziale che migrante.
Chi detiene specie selvatiche, nel rispetto delle norme vigenti, deve averne cura e, in caso di trasporto, deve evitare situazioni di pericolo per le persone e altri animali.
2. Se tenuti in cattività gli animali selvatici devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali consone alla specie.
3. E' vietato detenere animali selvatici alla catena.

Art. 66 - Esposizione di animali

1. Fermo restando le disposizioni previste dalla normativa sanitaria e di pubblica sicurezza, l'esposizione di animali può essere autorizzata nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) i locali e le attrezzature devono essere adeguati in relazione alla specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli agenti atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico e deve essere prevista una zona di riposo nella quale possono rifugiarsi fuori dalla vista;
 - b) gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo, i recipienti devono essere non rovesciabili e di materiale tale da consentire facile pulizia, la somministrazione del cibo deve essere regolare e i residui devono essere rimossi;
 - c) è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

Art. 67 - Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. Sono vietati i combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso o qualsiasi altra manifestazione simile.

Art. 68 - Premi e vincite

1. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività dello spettacolo.

Art. 69 - Utilizzo di animali

1. E' vietato esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti.

Art. 70 - Vendita di animali

1. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli stessi.
2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni idonee alla loro sopravvivenza e ove necessario immersi in vasche munite di ossigenatore.

Art. 71 - Pratiche vietate

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:

- a) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative;
- b) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- c) somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà;
- d) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- e) detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
- f) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti o angusti o poveri di stimoli che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- g) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche;
- h) colorare o vendere animali colorati artificialmente;
- i) trasportare o detenere animali, anche temporaneamente, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
- j) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- k) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- l) lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

Art. 72 - Trasporto di animali su mezzi pubblici.

1. Il trasporto di animali domestici su mezzi di servizio pubblico è consentito nel rispetto del regolamento adottato dal soggetto che esercita il servizio.

Art. 73 - Animali liberi.

1. Il Sindaco con propria ordinanza in situazioni e circostanze eccezionali può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Art. 74 - Animali pericolosi

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non possono essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga, evitare pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere il luogo di destinazione.
2. Gli animali pericolosi dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

CAPO VII - ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITA' COMMERCIALI IN FORMA FISSA ED ITINERANTE

Art. 75 - Attività commerciali

1. Per l'esercizio del commercio fisso e su aree pubbliche, si richiamano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche ed il Regolamento di polizia amministrativa.
2. Per la tutela igienico-sanitaria si applicano la normativa vigente in materia ed, in particolare, le norme contenute nel Regolamento locale d'igiene.

Art. 76 - Commercio in forma itinerante

1. I soggetti abilitati al commercio itinerante, ai sensi della normativa di settore vigente, possono sostare in un determinato punto non oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque non superiore a novanta minuti.
2. E' vietato agli operatori del commercio su aree pubbliche, esercitare l'attività in forma itinerante nelle seguenti vie/aree del territorio e precisamente:

- Nel parcheggio e all'ingresso dei cimiteri;
- All'ingresso delle scuole di qualsiasi ordine e grado;
- Nelle immediate vicinanze degli ingressi ai luoghi di culto;
- Nelle immediate vicinanze degli ingressi di edifici pubblici o di ingressi di edifici ove vengono svolti pubblici servizi;
- Nelle immediate vicinanze degli ingressi alle caserme;
- In occasione di fiere locali oltre al numero massimo di posteggi già istituiti.

Art. 77 - Pubblici esercizi

1. In materia di pubblici esercizi si applicano le disposizioni di cui alla normativa in vigore, oltre alle specifiche prescrizioni contenute negli specifici strumenti comunali.
2. Per la tutela igienico-sanitaria si applicano le norme previste dalle disposizioni vigenti ed in particolare quelle contenute nel Regolamento locale d'igiene.
3. I pubblici esercizi devono essere tenuti costantemente puliti e sufficientemente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico e devono rispondere ai requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli specifici strumenti comunali, la somministrazione su area esterna in proprietà, è soggetta a comunicazione di ampliamento di superficie, e potrà avvenire decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione a condizione che l'interessato dichiari che, lo spazio utilizzato per la somministrazione, risponda ai requisiti previsti dalla normativa vigente, fatto salvo il preventivo accertamento, del requisito di sorvegliabilità dei locali ai del D.M. n. 564/1992 e ss.mm e successiva presentazione di Dichiarazione Inizio Attività Produttiva da trasmettere all'Asl competente.
5. Sempre nel rispetto delle disposizioni contenute negli specifici strumenti comunali, la somministrazione su area esterna pubblica o privata in uso pubblico è soggetta al rilascio di specifica autorizzazione da richiedere al Dirigente dell'Ufficio Commercio nei termini previsti e alla successiva presentazione di Dichiarazione Inizio Attività Produttiva da trasmettere all'Asl competente.
6. Il Dirigente dell'Ufficio Commercio potrà, al fine della tutela della quiete pubblica, limitare l'orario di somministrazione all'aperto;
7. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo devono essere dotati di servizi igienici da tenersi costantemente puliti e a disposizione di ogni visitatore che ne faccia richiesta.

Art. 78 - Insegne e informazioni commerciali

1. Nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali, compresi phone-center, internet point e attività assimilabili, le informazioni commerciali esposte devono riferirsi esclusivamente all'attività svolta.
2. Tutte le informazioni esposte agli utenti devono sempre essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni ancorché non in lingua italiana qualora divenute di uso comune.

Art. 79 - Diffusione di musica nei pubblici esercizi

1. L'utilizzo di qualsivoglia apparecchio per la diffusione sonora e/o di strumenti musicali, ove consentito deve essere effettuato senza che i suoni e i rumori siano uditi all'esterno del locale al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
2. Ove consentita la diffusione della musica su aree esterne in proprietà o in utilizzo dell'esercizio pubblico tale diffusione deve essere effettuata con modalità tali da non arrecare disturbo agli abitanti della zona circostante e secondo i limiti specificatamente indicati nel provvedimento autorizzativo.

Art. 80 - Vigilanza su pertinenze ed aree esterne agli esercizi commerciali.

1. I titolari dei pubblici esercizi e delle attività artigianali con somministrazione di prodotti d'asporto quali gelaterie, pizzerie, piadinerie e simili devono vigilare affinché, all'esterno dei locali, sui marciapiedi, banchine, vie ed aree soggette a pubblico passaggio prospicienti i locali nonché sulle aree sia di loro proprietà che concesse in utilizzo, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla circolazione dei pedoni e/o dei veicoli, alla quiete pubblica e/o privata, nonché all'igiene pubblica.
2. E' vietato l'abbandono per strada di bottiglie o altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili segnatamente nelle vicinanze dei pubblici esercizi; i gestori sono tenuti nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori per la raccolta di rifiuti.

3. I gestori degli esercizi sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura degli stessi, ad asportare bottiglie, bicchieri, piatti, contenitori o imballaggi di alimenti in genere e i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di 100 mt. dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché di ricoverare i contenitori per la raccolta, all'interno dell'esercizio.

Art. 81 - Orari degli esercizi

1. Gli orari degli esercizi di commercio su aree pubbliche, delle attività di vendita al dettaglio, vicinato, medie e grandi strutture, oltre che degli esercizi pubblici sono stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza. E' fatto obbligo a ciascun esercente ed operatore di rispettare tali orari.

Art. 82 - Attrezzature

1. Le bilance e le stadere con i relativi pesi e le misure che servono alla vendita, devono essere sempre ben pulite, collocate in luogo bene esposto alla luce e sotto gli occhi del compratore, ordinariamente ad altezza dal suolo non superiore a m. 1,30 ed in regola con il bollo di verifica dell'Ufficio metrico.

Art. 83 - Attività di vendita

1. I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono disciplinati dalla specifica normativa di settore.
2. I materiali e gli oggetti, non ancora venuti a contatto con gli alimenti, all'atto della loro immissione in commercio, devono riportare le seguenti indicazioni, in modo ben visibile ed indelebile:
 - a) la dicitura per alimenti;
 - b) le condizioni particolari da osservare per il loro impiego;
 - c) il nome o la ragione sociale o il marchio e l'indirizzo del fabbricante o del trasformatore.
3. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere in lingua italiana e, al momento della vendita al consumatore finale, devono essere apposte sui materiali, sugli oggetti, sugli imballaggi o sulle etichette oppure sui cartellini posti nelle immediate vicinanze.
4. Gli esercenti non possono rifiutarsi alla vendita di generi che a tal fine sono esposti al pubblico e per i quali vi sia l'obbligo della pubblicità di prezzi.

Art. 84 - Vetrine espositive

1. L'apertura di una vetrina espositiva di merci è soggetta a previa comunicazione dell'interessato all'Ufficio Commercio, che deve contenere le indicazioni relative a:

- a) iscrizione Registro Imprese presso la Camera di Commercio;
- b) precisa ubicazione dei locali;
- c) titolo di possesso dei locali;
- d) tipologia della merce e superficie occupata.

2. Alle vetrine espositive deve essere vietato l'accesso al pubblico ed è fatto divieto di svolgere attività di vendita all'interno dei locali oggetto di esposizione.

Art. 85 - Obblighi per i titolari di attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi

1. E' proibito ai titolari di negozi, di pubblici esercizi, attività artigianali o commercianti itineranti (gastronomie, gelaterie, pizzerie al trancio, ecc.) di versare sui marciapiedi e sulle vie le immondizie ed i rifiuti provenienti dalla loro attività.
2. Gli esercenti di cui al comma precedente sono tenuti a mantenere pulita l'area circostante l'ingresso dei loro locali, anche se trattasi di marciapiede di pubblico passaggio.

Art. 86 - Limitazione all'apertura di esercizi commerciali per la vendita di prodotti per soli adulti

1. Non è consentita l'apertura di esercizi commerciali destinati alla commercializzazione di prodotti per soli adulti ubicati a meno di 500 metri da luoghi di culto, oratori, scuole di ogni ordine e grado pubbliche o private, asili ed ogni altro luogo frequentato da minori.
2. La distanza di cui al comma 1 è relativa al percorso pedonale più breve che separi i luoghi ivi indicati all'attività commerciale considerata.

Art. 87 - Sala Giochi

1. Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco del biliardo o altri giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici da gioco.
2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta, ai sensi dell'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente competente a condizione che:
 - siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e succ. mod.
 - i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
 - i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a 100mq. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile;
 - sia rispettata la distanza minima di 500 m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere.
3. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina gli orari delle sale.
4. I gestori assumono gli obblighi previsti dal presente regolamento per i titolari di attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi e sono assoggettati alle relative sanzioni.
5. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi.
6. L'autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Art. 88 - Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico

1. Ai sensi dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è consentita l'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S.; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., è consentita solo l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S.;
2. Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 commi 1 e 2 , e 88 del T.U.L.P.S., devono ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'attivazione di giochi leciti.

Art. 89 - Prescrizioni

1. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è vietato ai minori di 18 anni. Chiunque viola la presente prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell'art.110 del T.U.L.P.S.
2. E' vietato l'ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti soggetti. Il numero di apparecchi da intrattenimento installati non deve superare il limite stabilito dalla legge.
3. E' obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti.
4. E' obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell'esercizio, il titolo abilitativo, il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.
5. Copia del "nulla osta di distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico.
6. E' obbligatorio installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio, e arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata. Tali giochi inoltre non

possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali..

Art. 90 - Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery

1. Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla Questura di Verbania.
2. Il Sindaco con propria ordinanza stabilisce gli orari dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande connessa all'attività principale.
3. L'orario stabilito ai sensi del comma 2 può essere ridotto rispetto all'orario previsto per l'accettazione delle scommesse. La violazione degli orari è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa di settore.
4. I gestori delle sale assumono gli obblighi previsti dal presente regolamento per i titolari di attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi e sono assoggettati alle relative sanzioni.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 91 - Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità comunale.
2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati, in ogni caso, è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 92 - Suonatori ambulanti e cantanti

1. I suonatori ambulanti, cantanti, anche regolarmente autorizzati, non possono suonare e cantare nei pressi di scuole, luoghi di culto, caserme, ospedali, uffici pubblici od altri luoghi dove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato.
2. Non possono soffermarsi nel medesimo posto per più di trenta minuti e sostare successivamente a meno di 30 metri dalla sosta precedente.

CAPO IX - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 93 - Cortei funebri

1. I cortei funebri, movendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve (in macchina se previsto) rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 94 - Processioni e manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni civili e religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con Comando di Polizia Locale.

CAPO X - SANZIONI

Art. 95 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissata dall'art. 7bis del D Lgs. n. 267/00 e ss.mm
2. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm..
3. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1

della citata Legge n. 689/1981. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 16, per le violazioni ai Regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Pertanto, in caso di esercizio di tale facoltà, al presente Regolamento verranno allegare le relative Deliberazioni di Giunta Comunale.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa, in sede di ordinanza-ingiunzione, tra il limite minimo ed il limite massimo, si avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore ed alle sue condizioni economiche.
5. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
6. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni nelle materie di competenza, alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie, facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti.
7. Le Autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/1981 e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della medesima legge sono:
 - il Dirigente dell'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa, per le violazioni in materia di commercio, pubblici esercizi e polizia amministrativa;
 - il Comandante da cui dipende la Polizia Locale, per tutte le altre violazioni previste nel presente Regolamento.
8. Contro l'ordinanza ingiunzione è ammessa opposizione avanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato ai sensi dell'art. 22 bis della L. n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art.96 - Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al presente regolamento sono fissate nell'allegato prospetto A) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 97 - Obbligo di compiere o cessare un'attività, rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre il pagamento della sanzione prevista, l'Autorità comunale può ordinare il compimento e/o la cessazione di un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi e disporre, quando ricorrono gli estremi di legge, l'esecuzione d'ufficio a spese degli obbligati.
2. Di tali obblighi deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, da redigere ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 689/1981 o nella notificazione da effettuare ai sensi dell'art. 14, comma 2, della medesima Legge.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, pena l'inizio dell'esecuzione d'ufficio entro i termini indicati nel verbale di contestazione di cui al comma 2 del presente articolo, i quali dovranno essere fissati, se non altrimenti previsto, tenendo conto delle circostanze e della gravità dell'infrazione accertata. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o del Comando da cui dipende l'Agente accertatore. Le spese sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore e/o degli obbligati in solido.

Art. 98 - Sequestro e confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che costituiscono il provento dell'attività illecita

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
2. L'Autorità comunale potrà disporre la confisca amministrativa delle cose e/o animali che servirono o furono destinate a commettere la violazione e dovrà disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone obbligate per l'infrazione.
3. Per i soggetti senza fissa dimora, irreperibili e per coloro per i quali non sia stato possibile accertare la residenza anagrafica, trascorso il termine di sessanta giorni dalla data del sequestro, risultante da apposito

verbale, l'Autorità comunale, nell'ordinare la confisca amministrativa, disporrà la distruzione della merce posta sotto sequestro, mediante conferimento verbalizzato a forno inceneritore. L'ordinanza che dispone la confisca, in caso di mancata opposizione, diviene esecutiva decorso il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Gravellona Toce.

4. Per le persone che risultano essere cittadini italiani o extracomunitari in regola con le norme dell'immigrazione e quindi in possesso di documentazione che attesti le proprie generalità e residenza anagrafica, l'Autorità comunale, nell'ordinare la confisca amministrativa, disporrà la distruzione della merce posta sotto sequestro, mediante conferimento verbalizzato a forno inceneritore. L'ordinanza che dispone la confisca diviene esecutiva decorso il termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
5. E' sempre disposta, altresì, la confisca amministrativa delle merci abbandonate da ignoti su suolo pubblico dediti al commercio abusivo su aree pubbliche e non reclamate decorsi sessanta giorni dal rinvenimento risultante da apposito verbale.
6. Per le violazioni in materia di rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 99 - Sospensione dei titoli autorizzativi

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, nei confronti del trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà disposta la sospensione della concessione o della autorizzazione del Comune nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c) per morosità del pagamento quanto dovuto dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XI - ENTRATA IN VIGORE

Art. 100 - Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i Regolamenti e le ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.